

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2970

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUFFO, FOLENA, ZANOTTI, BINDI, SODA, ZANELLA, CIMA, MASCIA, MAURA COSSUTTA, REALACCI, INTINI, BONITO, FUMAGALLI, RONGNONI, SASSO, DI GIOIA, MUSSI, CENTO, KESSLER, GRILLINI, FIORONI, PISAPIA, CARBONI, PINOTTI, BENVENUTO, TOCCI, PISA, DEIANA, GRANDI, PENNACCHI, SINISCALCHI, LETTIERI, TRUPIA, BELLILLO, GIACCO, GIULIETTI, GROTTA, BOLOGNESI, SANTINO ADAMO LODDO, TIDEI, CORDONI, BIELLI, ANNUNZIATA, MARAN, PETRELLA, BELLINI, LADU, CEREMIGNA, CIALENTE, RUSSO SPENA, TITTI DE SIMONE, MARIOTTI, CENNAMO, BOVA, PANATTONI, CAMO, OLIVIERI, CALZOLAIO, CHIAROMONTE, MANTINI, LEONI, MOSELLA, VALPIANA, BOATO, MOTTA

Modifica dell'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di formazione e aggiornamento del personale della Polizia di Stato

Presentata il 5 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il dibattito provocato dai drammatici fatti di Napoli e di Genova dello scorso anno per i quali la magistratura ha avviato un'indagine giudiziaria non deve far dimenticare una delle questioni centrali sollevate nell'immediatezza dei fatti ed anche all'epoca delle audizioni della commissione di indagine. Il rischio, infatti, è che la questione della formazione delle Forze di polizia, e della Polizia di Stato in parti-

colare, sia oscurata dallo scontro politico sull'equilibrio tra alcuni dei poteri istituzionali, rimandando, *sine die*, quell'intervento legislativo che potrebbe, in concreto, migliorare un settore strategico per la vita democratica dello Stato.

La legge n. 121 del 1981, con la quale si è voluto creare un corpo di polizia civile all'altezza degli attuali compiti di tutela della sicurezza e dei diritti dei cittadini, ma che ha anche dettato importanti prin-

cipi di coordinamento tra tutte le Forze dell'ordine, ha previsto, all'articolo 60, le regole generali per la formazione e l'aggiornamento del personale della Polizia di Stato.

Ebbene, oggi tale articolo — non solo alla luce dei fatti di Napoli e di Genova che rappresentano solo una minima parte del quotidiano e delicato lavoro svolto dalle Forze dell'ordine — appare largamente insufficiente ad assicurare agli operatori della Polizia di Stato la preparazione necessaria a fronteggiare i problemi derivanti dall'accresciuta complessità del tessuto sociale.

È dunque assolutamente indispensabile fornire alla Polizia di Stato gli strumenti per adeguare la propria azione ai nuovi bisogni di sicurezza provenienti dalla società, bisogni che oggi comportano una partecipazione attiva degli stessi cittadini all'elaborazione delle strategie più efficaci per la loro tutela. La presente proposta di legge si prefigge dunque di modificare l'impianto e i contenuti del citato articolo 60 della legge n. 121 del 1981.

In primo luogo, come si fa al comma 1 del novellato articolo 60, si tratta di ribadire i principi e i valori guida espressi dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani e dal codice deontologico emanato dalle Nazioni Unite, ai quali deve essere ispirata l'azione della Polizia di Stato.

Da ciò deriva l'esigenza, ripresa al comma 2, che l'insegnamento e l'aggiornamento professionale forniscano a tutti gli operatori della Polizia di Stato le conoscenze culturali, tecniche ed operative per lo svolgimento dei compiti di tutela e di promozione dei diritti individuali e collettivi, di sostegno delle vittime di reato e di tutela della legalità.

La Polizia di Stato assume a pieno titolo le responsabilità di garante, certo non il solo, dei diritti di cittadinanza e di agente di coesione sociale in concorso con gli altri enti pubblici e privati che si muovono in ambiti affini (comma 3).

Uno degli strumenti prescelti per adeguare la formazione del personale della

Polizia di Stato ai delicati compiti descritti è quello della interdisciplinarietà delle materie oggetto di insegnamento e di aggiornamento. Si tratta, in sostanza (comma 4), di affiancare alla preparazione giuridica anche una preparazione che coinvolga conoscenze, non generiche, di sociologia, psicologia ed economia al fine di allargare le competenze dell'operatore di polizia in ordine ai processi sociali che lo vedono, spesso, quale attore primario.

È necessario cioè, rompere quel criterio di autoreferenzialità che, molto spesso, guida l'azione della pubblica amministrazione rendendo, al contempo, pienamente operativo il concetto di formazione permanente (comma 7). Troppo spesso gli operatori della Polizia di Stato, soprattutto nei loro livelli gerarchici più bassi, dopo il corso di formazione iniziale vengono letteralmente abbandonati a se stessi, mentre l'aggiornamento è affidato all'iniziativa ed alle risorse personali.

Questo è assolutamente insostenibile per una moderna Forza di polizia. È in gioco non soltanto l'aggiornamento professionale, elemento di per sé determinante per la qualità del servizio reso, ma la stessa motivazione personale dell'operatore che, grazie ad un'attenta e puntuale opera di formazione permanente, può sentirsi oggetto di reale attenzione da parte della propria amministrazione.

Dei corsi di formazione e di aggiornamento deve essere reso conto in un apposito libretto che contribuisce a formare il *curriculum vitae* dell'operatore. Tale documento, insieme al fascicolo personale, diventa elemento di valutazione per l'affidamento di incarichi adeguati alla sua preparazione e alle aspirazioni di ciascuno (comma 7).

La formazione e la preparazione devono inoltre prevedere periodi di applicazione pratica presso enti interni ed esterni (commi 5 e 6).

Questa sorta di tirocinio cerca di affrontare due ordini di problemi. Da un lato l'operatore della polizia ha, spesso, una scarsa conoscenza dei soggetti che, sul territorio, operano in ambiti coinvolti nelle tematiche della sicurezza, siano essi sog-

getti pubblici o privati; si pensi, per esempio, a coloro che si occupano di marginalità sociale, di recupero delle tossicodipendenze o che sono impegnati sul fronte dell'educazione alla legalità delle fasce sociali più giovani. Sono quindi previsti nella presente proposta di legge specifici periodi di applicazione presso tali strutture allo scopo di apprenderne le regole di funzionamento e di conoscere da vicino i ruoli esercitati da coloro che ne sono protagonisti.

Dall'altro lato, la semplice permanenza dell'operatore di polizia presso una delle scuole di formazione previste dalla legge n. 121 del 1981, da sola non basta a fornire gli elementi necessari per l'effettivo ingresso nel mondo del lavoro.

Il passaggio dalla teoria alla pratica va accompagnato con maggiore attenzione. Ecco perché la proposta di legge prevede, già durante i corsi di formazione, periodi di applicazione presso le strutture operative della Polizia di Stato; è prevista, inoltre, presso tutti i reparti, centrali e periferici, l'istituzione di specifiche figure di *tutor* interni che accompagnano il nuovo arrivato nel delicato periodo di acclimatamento al nuovo ufficio anche allo scopo di trasmettergli le regole di funzionamento generali nonché istruirlo sul ruolo globale esercitato nella comunità nella quale esso è inserito (comma 8).

Quanto ai contenuti ed ai programmi di insegnamento, questi devono essere aperti

al contributo della società civile e dei soggetti che ne fanno parte. Una specifica commissione mista presieduta dal Capo della Polizia di Stato (comma 9) e formata da autorevoli personalità scelte nel campo dei diritti umani, delle materie giuridiche e sociologiche e delle scienze della formazione, è incaricata di redigere i programmi di insegnamento, nonché di individuare gli ambiti esterni all'Amministrazione della pubblica sicurezza nei quali svolgere i periodi di applicazione.

Alla commissione spetta anche il compito di indicare i criteri generali di valutazione di tali periodi per il loro inserimento nel libretto personale della formazione e dell'aggiornamento. Per quanto riguarda i soggetti chiamati a fare formazione (comma 10), costituiscono ambiti privilegiati di reclutamento le università e le associazioni che si occupano di tutela dei diritti e di integrazione sociale.

Al Ministro dell'interno spetta il compito di riferire annualmente al Parlamento (comma 11). Sono, infine, mantenute inalterate le strutture della Polizia di Stato deputate alla formazione e all'aggiornamento dei suoi operatori (comma 12).

La presente proposta di legge scaturisce dalle esperienze e dalle riflessioni di diversi soggetti impegnati da diversi anni sui temi in oggetto e in particolare dell'associazione « Antigone ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 60 — (*Istruzione e formazione professionale*) — 1. La formazione e l'aggiornamento professionale della Polizia di Stato sono ispirati ai principi della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee 2000/C 364/01 del 18 dicembre 2000, delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia nonché ai principi dettati nel Codice di condotta per le Forze di polizia adottato con risoluzione 34/169 del 17 dicembre 1979 dall'Assemblea Plenaria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Le materie oggetto di insegnamento ed i programmi dei corsi di aggiornamento professionale concorrono a fornire a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato le conoscenze culturali, tecniche e operative necessarie per lo svolgimento dei compiti di tutela e promozione dei diritti individuali e collettivi, di sostegno alle vittime di reato, di tutela della legalità.

3. Obiettivo primario della formazione e dell'aggiornamento è assicurare l'insegnamento di elementi utili per garantire i diritti di cittadinanza e la coesione sociale in concorso con gli altri enti pubblici e privati.

4. La formazione e l'aggiornamento sono improntati al criterio dell'interdisciplinarietà. L'insegnamento delle materie giuridiche è integrato con l'insegnamento, a tutti i livelli gerarchici, di elementi di sociologia, di psicologia e di economia, al fine di accrescere la capacità delle Forze di polizia di operare, con efficacia, nel tessuto sociale orientandosi verso le spe-

cifiche aspettative di tutela e di sicurezza delle popolazioni residenti.

5. I programmi di formazione e di aggiornamento prevedono congrui periodi di tirocinio svolti presso organismi governativi e non governativi che operano sul territorio allo scopo di accrescere le conoscenze dell'operatore circa il ruolo e le funzioni delle strutture, pubbliche e private, istituzionali e non, operanti a livello di comunità locali.

6. Una parte dei corsi di formazione è obbligatoriamente svolta presso una struttura operativa dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

7. La vita professionale dell'operatore di polizia è improntata al criterio della formazione permanente e della integrazione del proprio sapere professionale con le tecniche di intervento di altri soggetti operanti nel campo della tutela dei diritti umani, delle politiche sociali, della sicurezza e della legalità. L'intero percorso formativo è annotato in uno specifico libretto della formazione e dell'aggiornamento, e costituisce elemento del *curriculum vitae* dell'operatore nonché elemento di valutazione primaria per l'assegnazione di incarichi e di ruoli negli ambiti di competenza.

8. Il servizio attivo presso le dipendenze centrali o periferiche è sempre preceduto da un periodo di affiancamento con soggetti preventivamente individuati nell'ambito dell'ufficio di appartenenza, con lo scopo di accompagnare l'operatore nella conoscenza della struttura nella quale questi è stato inserito. I periodi di affiancamento sono annotati nel libretto della formazione e dell'aggiornamento di cui al comma 7.

9. I programmi di formazione e la valutazione dei periodi di affiancamento sono decisi con decreto dal Ministro dell'interno, su indicazione di una commissione mista presieduta dal Capo della Polizia di Stato e composta da altri quattro membri da lui prescelti tra personalità autorevoli nei campi delle discipline dei diritti umani, della materie giuridiche e sociologiche nonché della formazione.

10. L'individuazione dei soggetti formatori e dei soggetti incaricati all'aggiornamento professionale della Polizia di Stato è improntata al massimo coinvolgimento della società civile. Costituiscono ambiti privilegiati le università e le associazioni che si occupano di tutela dei diritti umani e di integrazione sociale.

11. Sulla formazione il Ministro dell'interno riferisce una volta all'anno al Parlamento.

12. Le scuole di formazione del personale della Polizia di Stato sono: scuole per agenti, istituti per sovrintendenti di polizia, istituto di perfezionamento per ispettori di polizia, istituto superiore di polizia, centri e scuole di specializzazione, di addestramento e di aggiornamento ».

€ 0,26



14PDL0033480